

13

PROGETTO

Piano territoriale infraregionale

L.R. 52/91 art.3, art.51- L.R. 3/99 art.3

MANIAGO, MEDUNO, MONTEREALE VALCELLINA, CLAUT, CIMOLAIS, ERTO E CASSO

**AGGIORNAMENTO
FEBBRAIO 2025**

Norme di attuazione

Incaricati : *architetto Giampiero Calligaro – architetto Carla Sacchi*

Aggiornamento: *architetto Michele De Mattio*

INDICE

TITOLO I° - GENERALITA'

ART.1 Oggetto e riferimenti delle norme,elaborati e durata del PTI

- 1.1 Campo di applicazione
- 1.2 Riferimenti urbanistici
- 1.3 Competenze istituzionali e riferimenti legislativi
- 1.4 Articolazione delle norme
- 1.5 Durata del PTI
- 1.6 Elaborati del PTI

TITOLO II ° - NORME GENERALI PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE

ART.2 Zona D1 – degli agglomerati industriali di interesse regionale di competenza del Consorzio per il NIP

- 2.1 Individuazione
- 2.2 Obiettivi
- 2.3 Destinazioni d'uso
- 2.4 Attuazione
- 2.5 Invarianti del piano

ART.3 Aree per gli insediamenti produttivi

- 3.1 Individuazione
- 3.2 Prescrizioni per gli interventi
 - 3.2.1 Lotti insediativi
 - 3.2.2 Fabbricati aziendali
 - 3.2.3 Residenza di servizio
 - 3.2.4 Aree scoperte
 - 3.2.5 Verde
 - 3.2.6 Parcheggi
 - 3.2.7 Recinzioni
 - 3.2.8 Smaltimento delle acque
- 3.3 Parametri edificatori

ART.4 Aree per depositi

- 4.1 Individuazione
- 4.2 Usi consentiti
- 4.3 Prescrizioni per gli interventi

ART.5 Aree per attività di servizio della Zona

- 5.1 Individuazione
- 5.2 Usi consentiti

- 5.3 Prescrizioni per gli interventi
- 5.4 Parametri edificatori

ART.6 Aree per Servizi e attrezzature di interesse collettivo

- 6.1 Individuazione
- 6.2 Destinazioni d'uso
- 6.3 Prescrizioni per gli interventi
 - 6.3.1 Aree per strutture edilizie di servizio alle aziende ed agli addetti;
 - 6.3.2 Verde di mitigazione ed arredo
 - 6.3.3 Parcheggi di relazione
 - 6.3.4 Impianti tecnologici
 - 6.3.5 Aree per lo stoccaggio di materiali ingombranti
- 6.4 parametri edificatori

ART.7 Viabilità

- 7.1 individuazione
- 7.2 prescrizioni per gli interventi
 - 7.2.1 Viabilità meccanica
 - 7.2.2 viabilità ciclabile
 - 7.2.3 viabilità pedonale

ART.8 Modalità e condizioni per l'ammissibilità degli interventi insediativi

- 8.1 Valutazione tecnica preliminare
- 8.2 Documentazione richiesta
- 8.3 Esclusioni e vincoli

ART.9 Misure per la salvaguardia delle risorse naturali e per la minimizzazione dell'impatto ambientale

- 9.1 Dotazione tecnologica mirata
- 9.2 Tutela delle risorse idriche
- 9.3 Tutela della qualità dell'aria
- 9.4 Tutela dai rumori
- 9.5 Gestione dei rifiuti

TITOLO III NORME PARTICOLARI PER GLI AGGLOMERATI DEI SINGOLI COMUNI COMPRESI NEL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE

ART.10 Zona D1.1 di agglomerazione produttiva di MANIAGO

- 10.1 prescrizioni per gli interventi
 - 10.1.1 accessi ai lotti e parcheggi di relazione
 - 10.1.2 recinzioni
 - 10.1.3 verde di mitigazione ambientale e di arredo

10.2 parametri edificatori

ART.11 Zona D1 di agglomerazione produttiva di MEDUNO

11.1 prescrizioni per gli interventi

11.1.1 accessi ai lotti e parcheggi di relazione

11.1.2 parcheggi per automezzi pesanti

11.1.3 recinzioni

11.1.4 verde di mitigazione ambientale e di arredo

11.2 parametri edificatori

ART.12 Zona D1 di agglomerazione produttiva di MONTEREALE VALCELLINA

12.1 prescrizioni per gli interventi

12.1.1 accessi ai lotti e parcheggi di relazione

12.1.2 recinzioni

12.1.3 verde di mitigazione ambientale e di arredo

12.2 parametri edificatori

ART.13 Zona D1 di agglomerazione produttiva di CLAUT

13.1 prescrizioni per gli interventi

13.1.1 verde di mitigazione ambientale e di arredo

13.2 parametri edificatori

ART.14 Zona D1 di agglomerazione produttiva di CIMOLAIS

14.1 prescrizioni per gli interventi

14.1.1 accessi ai lotti e parcheggi di relazione

14.1.2 recinzioni

14.1.3 verde di mitigazione ambientale e di arredo

14.1.4 aree per depositi

14.2 parametri edificatori

ART.15 Zona D1 di agglomerazione produttiva di ERTO E CASSO

15.1 prescrizioni per gli interventi

15.1.1 verde di mitigazione ambientale e di arredo

15.2 parametri edificatori

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.16 Adeguamento della strumentazione urbanistica generale ed attuativa.

TITOLO I° GENERALITA'

ART. 1

OGGETTO E RIFERIMENTI DELLE NORME,ELABORATI E DURATA DEL PTI

1.1 Campo di applicazione

Le seguenti norme si applicano agli ambiti de Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP)delimitati dalle tavole grafiche del Piano Territoriale Infraregionale (PTI).

1.2 Riferimenti urbanistici

Le seguenti norme costituiscono specificazione delle Norme del PRGC,come modificate dal PTI,per le zone D1 corrispondenti alla articolazione territoriale di detto Nucleo nei Comuni di Maniago ,Meduno, Montereale Valcellina, Claut, Cimolais ed Erto e Casso .

1.3 Competenze istituzionali e riferimenti legislativi

L'attuazione del PTI è affidata al Consorzio per il NIP ,ente pubblico economico,redattore dello stesso in base a riconosciute competenze istituzionali,di pianificazione per lo sviluppo industriale dell'area,che esercita con riferimento ai precisi disposti legislativi di cui alla L.R.52/91 ed alla L.R. 3/99.

1.4 Articolazione delle norme

I contenuti delle Norme di PTI per le zone D1 di competenza del Consorzio si articolano in :

- una parte omogenea che è applicabile alla generalità delle Zone D1 nei diversi Comuni interessati,
- una parte che è specifica per ciascuna delle singole Zone D1 ricadenti nei diversi Comuni ,in relazione alle caratteristiche del territorio e delle zone stesse.

1.5 Durata del PTI

La durata del PTI è di dieci anni a partire dalla data della sua approvazione.

1.6 Elaborati del PTI

STATO DI FATTO

1. Gli strumenti urbanistici comunali
- 2.1 Uso del suolo e degli edifici
Stato e caratteristiche dell'edificazione Maniago
- 2.2 Uso del suolo e degli edifici
Stato e caratteristiche dell'edificazione Meduno
- 2.3 Uso del suolo e degli edifici
Stato e caratteristiche dell'edificazione Montereale Valcellina
- 2.4 Uso del suolo e degli edifici
Stato e caratteristiche dell'edificazione Claut-Cimolais
- 2.5 Uso del suolo e degli edifici
Stato e caratteristiche dell'edificazione Erto e Casso
- 2.6 Documentazione fotografica
3. Relazione geologico tecnica
4. Analisi Ambientale : la vegetazione
- 5.1 Analisi Ambientale : i fattori inquinanti
- 5.2 Analisi Ambientale : rilevazione dell'inquinamento acustico
6. Inquadramento territoriale

ANALISI /PROGETTO

7. Relazione generale

PROGETTO

8. La struttura del Piano
- 9.1. Nuovo assetto della Zona D1 rispetto ai PRGC Maniago
- 9.2 Nuovo assetto della Zona D1 rispetto ai PRGC Meduno
- 9.3 Nuovo assetto della Zona D1 rispetto ai PRGC Montereale Valcellina
- 9.4.1 Nuovo assetto della Zona D1 rispetto ai PRGC Claut
- 9.4.2 Nuovo assetto della Zona D1 rispetto ai PRGC Cimolais
- 9.5 Nuovo assetto della Zona D1 rispetto ai PRGC Erto e Casso
- 10.1 Zonizzazione Maniago
- 10.2 Zonizzazione Meduno

10.3	Zonizzazione	Montereale Valcellina
10.4	Zonizzazione	Claut –Cimolais
10.5	Zonizzazione	Erto e Casso
11.1	Il sistema del verde	Maniago
11.2	Il sistema del verde	Meduno
11.3	Il sistema del verde	Montereale
11.4	Il sistema del verde	Claut-Cimolais
11.5	Il sistema del verde	Erto e Casso
12.1	Caratteristiche di intervento	
	Viabilità ed impianti	Meduno
12.2	Caratteristiche di intervento	
	Viabilità ed impianti	Montereale Valcellina
12.3	Caratteristiche di intervento	
	Viabilità ed impianti	Cimolais

13 Norme di Attuazione e allegato

13.1 Disposizioni sul verde¹

ALLEGATI

1- Verifica di non significatività dell' incidenza del PTI sui S.I.C.

2- Piano particellare di esproprio

2.1 Elenco ditte

2.2.1 Estratto catastale aree Nip da espropriare Meduno

2.2.2 Estratto catastale aree NIP da espropriare Cimolais

**TITOLO II° -
NORME GENERALI PER IL NUCLEO DI
INDUSTRIALIZZAZIONE**

ART.2

ZONA D1- DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO PER IL NIP

2.1 Individuazione

Riguarda il complesso di aree produttive riconosciuto come zona D1 di interesse regionale affidate alla competenza gestionale del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (C. NIP).

Essa trova riferimento nelle tavole n° 9 del PTI, distinte per le singole zone di agglomerazione produttiva.

2.2 Obiettivi

L'azione pianificatoria del C. NIP, volta alla completa ed ottimale utilizzazione delle proprie aree produttive, dovrà tenere conto:

- dell'unitarietà del sistema territoriale di aree di competenza e della correlazione funzionale con quelle di interesse comunale;
- della compatibilità con i PRGC dei comuni interessati e con gli eventuali piani sovraordinati;
- della mitigazione degli effetti negativi ambientali e paesaggistici;
- della coerenza con gli obiettivi gestionali e di programmazione economica del Consorzio stesso.

2.3 Destinazioni d'uso

All'interno delle aree comprese dai perimetri del PTI sono ammessi i seguenti usi:

- attività produttive industriali ed artigianali,
- attività commerciali complementari alle funzioni produttive;
- attività tecniche, amministrative e di servizio, di supporto alle attività produttive;
- attività di servizio della zona
- magazzini e depositi connessi alle attività produttive;
- alloggio per il personale di custodia, o per il proprietario o per il titolare;
- impianti tecnologici;
- attrezzature e servizi di interesse collettivo;

- verde di arredo e di mitigazione ambientale;
- viabilità di distribuzione;
- parcheggi stanziali e di relazione;
- stoccaggi provvisori di materiali.

2.4 Attuazione

Gli interventi si effettuano in forma diretta, sulla base delle indicazioni grafiche e delle disposizioni normative del presente Piano Territoriale Infraregionale (PTI).

2.5 Invarianti del piano

Gli elementi portanti della viabilità, le principali protezioni ambientali-paesaggistiche e l'assetto dei comparti insediativi esistenti e di nuovo impianto, individuati nella tav.8 "struttura del piano" per le singole zone di agglomerazione produttiva, costituiscono gli elementi invarianti del PTI.

Il Consorzio ha facoltà in sede di attuazione del piano, di apportare le modifiche che si renderanno necessarie per effetto di insorgenti esigenze connesse ai nuovi insediamenti produttivi, all'organizzazione interna dei comparti attuativi nel rispetto delle invarianti individuate nella struttura del piano.

Tali modifiche, attuabili in forma diretta, potranno riguardare pertanto una diversa composizione dei lotti, lo spostamento o la modifica di viabilità di distribuzione interna, fermi restando gli assi viari fondamentali ed il modo di rapportarsi delle aree insediative con gli stessi, nonché le principali componenti del verde di protezione ambientale e di arredo.

ART. 3

AREE PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

3.1 individuazione

Corrispondono alle aree del NIP destinate all'insediamento di strutture produttive e complementari di aziende industriali ed artigianali.

Esse trovano riferimento nelle tavole 10 del PTI distinte per le singole zone di agglomerazione produttiva.

3.2 Prescrizioni per gli interventi

3.2.1 Lotti insediativi

La delimitazione dei lotti di nuova previsione insediativa definiti nella cartografia di zonizzazione è suscettibile di modificazione per quanto riguarda l'ampiezza, mantenendo inalterate le caratteristiche di assetto rispetto allo spazio pubblico e/o agli assi stradali di riferimento.

Nei lotti già edificati alla data del presente PTI che hanno raggiunto o sono prossimi alla saturazione (almeno il 45%) è ammesso, per comprovate esigenze funzionali, una integrazione massima della superficie coperta del 20%, nei limiti di un rapporto di copertura complessivo non superiore al 60% e nel rispetto degli altri parametri edificatori.

3.2.2 Fabbricati aziendali

I criteri costruttivi ed i materiali per i fabbricati aziendali dovranno, ovunque reso possibile dal tipo di attività e da specifica funzione, fare riferimento a sistemi modulari di produzione industriale, atti a garantire una omogeneità tipologica ed una flessibilità di utilizzo.

I volumi dell'edificato destinato alla produzione avranno, per quanto consentito dal tipo di organizzazione del processo produttivo, forme geometriche essenziali.

Le facciate esterne saranno costituite da materiali semplici, quali il cls a faccia vista, il ferro o l'alluminio elettrocolorati, il vetro ed, esclusivamente in ambito montano, il legno .

Per i tamponamenti tramite componenti prefabbricati in cls saranno da evitare rivestimenti superficiali di qualsiasi genere, volti ad alterare le caratteristiche di finitura degli stessi.

Per i corpi destinati a funzioni complementari, quali uffici, locali espositivi, servizi, residenza, qualora non inseriti nel volume principale, è ammesso l'uso di materiali e finiture diverse, purché armonicamente integrati all'edificato principale. Per la realizzazione di impianti tecnologici determinati da esigenze di produzione o di abbattimento dei rischi di inquinamento, è consentito il superamento dei limiti di altezza definiti per l'edificato nelle singole zone di agglomerazione produttiva.

3.2.3 Residenza di servizio

La residenza di servizio, ammessa nella misura di una sola unità abitativa per singola azienda insediata, dovrà integrarsi alla tipologia dei fabbricati destinati all'attività e/o alle funzioni complementari e non potrà avere le caratteristiche del villino isolato.

3.2.4 Aree scoperte

Ogni intervento edilizio soggetto a concessione o autorizzazione deve prevedere la contestuale sistemazione delle aree scoperte comprese nei lotti assegnati.

Le aree interne ai lotti destinate a successivo sviluppo insediativo vanno sistemate a prato, con le modalità indicate nella specifica scheda di cui all'allegato alle presenti norme.

3.2.5 Verde

Il verde non deve essere concepito come insieme di spazi di risulta, ma come elemento per quanto possibile continuo e comunque organicamente integrato nella definizione di assetto dell'area insediativa e nei rapporti con il contesto circostante.

Adeguate quinte vegetali con funzione schermante andranno realizzate lungo i margini dei lotti, secondo i criteri e con le specie arboree ed arbustive stabilite dalle indicazioni grafiche e dalle norme per le singole zone di agglomerazione produttiva, con riferimento alle schede di cui all'allegato alle norme stesse.

3.2.6 Parcheggi

I parcheggi stanziali e di relazione, previsti su aree destinate a tale specifica funzione, dovranno essere dotati di alberature nella misura di una pianta ogni due posti macchina, con riferimento alle specie arboree indicate nelle schede allegate alle norme per le varie zone di agglomerazione produttiva.

La pavimentazione degli stessi, ove non si mantenga il suolo naturale, va prevista tramite elementi filtranti di tipo alveolare in cls ed inerbita.

In tali aree a parcheggio non sono ammesse la sosta e le operazioni di carico e scarico di mezzi pesanti, per le quali dovranno essere predisposte adeguate superfici impermeabilizzate.

Per i parcheggi di relazione esterni ai lotti insediativi si fa riferimento all'art. 6 delle presenti norme.

Le aree destinate al ricovero di ciclomotori e biciclette saranno dotate di idonea copertura, con caratteristiche costruttive e materiali rispettosi delle esigenze di decoro all'interno dell'area insediativa e rispetto al contesto.

3.2.7 Recinzioni

I lotti devono essere recintati contestualmente agli interventi edilizi. La realizzazione di recinzioni sarà improntata al criterio della massima semplicità ed uniformità e dovrà risultare compatibile con il contesto ambientale ed urbano circostante.

Salvo casi particolari definiti per le singole zone di agglomerazione produttiva, le recinzioni saranno di norma costituite:

- lungo la strada e gli spazi pubblici da muratura continua in cls faccia a vista, con eventuale soprastante cancellata ad elementi verticali in ferro di altezza media complessiva non superiore a ml 2.50;
- lungo i confini con altri lotti da muratura continua in cls a faccia vista, o da rete metallica e pali in ferro su eventuali muretti di contenimento o cordoli in cls a faccia vista;
- lungo i confini con zona diversa dalla D1, da rete metallica e pali in ferro su eventuali muretti di contenimento o cordoli in cls a faccia vista.

Le recinzioni costituite da muretti con soprastanti grigliati in materiale cementizio sono consentite solo come estensione dei tipi esistenti, in caso di ampliamento dei lotti insediati in cui sono già presenti.

3.2.8 Smaltimento delle acque

Le acque meteoriche di dilavamento di coperture e piazzali pavimentati e quelle utilizzate per scopi tecnologici dovranno essere protette da possibili sversamenti sul suolo e convogliate alla rete fognaria, previo trattamento di depurazione secondo le specifiche norme di legge.

Quelle utilizzate per scopi igienici saranno convogliate alla fognatura a seguito di pretrattamento di depurazione delle acque in composti organici.

Per l'allontanamento delle acque meteoriche dalle aree non impermeabilizzate è consentita la loro dispersione sul terreno tramite pozzi perdenti.

3.3 Parametri edificatori

La nuova edificazione e l'ampliamento dell'esistente devono rispettare i seguenti parametri:

Rapporto di copertura (compreso l'esistente) max 50%
fatti salvi i casi contemplati al comma 3.2.1

Distanza dai confini:

- con zona diversa dalla D1 min. ml 10
- interni alla zona D1 definita per le singole zone di agglomerazione produttiva

Distanza da strada

- di grande comunicazione
o di interesse regionale
o di preminente interesse provinciale min ml 20
- di limitato interesse provinciale o comunale: min. ml 10
- di distribuzione interna alla zona D1: definita per le singole zone di agglomerazione produttiva

Distanza da impianti di depurazione consortile esistenti all'interno della zona D1	min. ml 20
Distanza fra edifici produttivi e residenza di servizio, se compresa in edifici disaggregati dagli stessi e destinati ad uffici o ad altre funzioni complementari:	min. ml 10
Superficie utile per l'unità: residenziale di servizio	max. mq 120
Parcheggi stanziali:	min. uno ogni due addetti
Parcheggi di relazione:	min. 10% della superficie utile degli edifici
Aree a verde interne ai lotti	min. 10% del lotto

ART.4

AREE PER DEPOSITI

4.1 Individuazione

Corrispondono alle aree del NIP destinate alla sola funzione di deposito temporaneo all'aperto di materiali ed attrezzature.

Esse trovano riferimento nelle tavole 10 del PTI, distinte per le singole zone di agglomerazione produttiva.

4.2 Usi consentiti

- stoccaggio temporaneo di materiali inerti;
- stoccaggio temporaneo di materie prime, prodotti del ciclo di lavorazione, prodotti finiti;
- deposito di attrezzature a carattere non fisso e di mezzi meccanici mobili connessi alla attività produttiva;
- impianti connessi alla funzione di deposito.

4.3 Prescrizioni per gli interventi

Nelle aree per depositi l'edificazione è limitata a specifici impianti funzionali all'attività di deposito, strutture aperte di protezione dagli agenti atmosferici di materiali a rischio di inquinamento, nonché l'installazione di piccoli manufatti a carattere non fisso per limitate funzioni tecnico – amministrative connesse alla gestione dei depositi.

La pavimentazione delle aree per depositi dovrà interessare parti limitate ai percorsi di servizio interno agli spazi di sosta delle strutture gestionali ed alle parti eventualmente interessate da materiali a rischio di inquinamento.

Per la mitigazione ambientale tramite quinte vegetali schermanti e per le recinzioni si fa riferimento ai punti 3.2.5 e 3.2.7 del precedente art.3.

4.4 Parametri edificatori

Per tettoie aperte sui quattro lati:

Rapporto di copertura: max 30%

Altezza: max ml 8.00

Distanza dai confini:

- interni alla zona D1: min ml 5.00

- con zona diversa dalla D1 min ml 10.00

Per i manufatti edilizi:

Superficie coperta: max mq 50.00

Altezza: max ml 3.00

Distanza dai confini:

- interni alla zona D1: min ml 5.00 o a confine

- con zona diversa dalla D1 min ml 10.00

Per i depositi:

Altezza max ml 6.00

Distanza dai confini:

- interni alla zona D1: min ml 300

- con zona diversa dalla D1 min ml 10.00

ART.5

AREE PER ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA ZONA

5.1 Individuazione

Corrispondono alle aree destinate ad attività di servizio complementare o comunque relazionatE alla zona.

Esse trovano riferimento nelle tavole 10 distinte per singole zone di agglomerazione produttiva.

5.2 Destinazioni d'uso

- stazioni di servizio per gli utenti della strada ed attività complementari connesse
- attrezzature ricettive e di ristoro
- attrezzature per la promozione ed il commercio di prodotti della zona
- attrezzature ricreative all'aperto
- residenza del gestore
- discariche di inerti

5.3 Prescrizioni per gli interventi

I distributori di carburante dovranno essere dotati di strutture ed impianti atti ad impedire ogni forma di inquinamento, in conformità alle disposizioni di legge. Almeno il 10% dell'area utilizzata per la distribuzione del carburante e per le funzioni complementari dovrà essere sistemato a verde di arredo e di mitigazione ambientale.

L'area scoperta dovrà essere mantenuta libera da accumuli di rottami o da macchine in demolizione.

Per i parcheggi stanziali e di relazione, da realizzare rispetto alle diverse categorie di attività che si prevede di insediare, dovranno essere osservati i parametri di cui al DPGR 20.04.1995 n° 0126/ Pres e successive modifiche.

Per la mitigazione ambientale tramite quinte vegetali schermanti e per le recinzioni si fa riferimento ai punti 3.2.5 e 3.2.7 del precedente art.3, nonché alle tavole 11 del piano.

Gli interventi relativi ad impianti per la distribuzione di carburante da eseguirsi nella zona di Erto e Casso, con riferimento alla variante n° 4 al PTI, dovranno essere compatibili con la normativa PAI ed in ogni caso commisurati alle pericolosità geologiche del sito come definite dal PAI.

In particolare è esclusa la realizzazione di depositi di carburante, anche interrati, in aree destinate ad attività di servizio della zona non rientranti all'interno di ambiti classificati a pericolosità idrogeologica P2, come si evince dalla tavola grafica di sovrapposizione dell'area di variante sui perimetri di PAI riportata nel documento di integrazione della relazione geologica, di cui al parere n° 9/2012 del Servizio geologico regionale.

5.4 Parametri edificatori

Indice di Fabbricabilità Fondiaria	If = mc/mq 1.00
Rapporto di copertura (con esclusione del calcolo delle aree coperte degli impianti di distribuzione del carburante)	max 20%
Altezza massima	ml 7.00
Distanza da strada (con esclusione degli impianti di distribuzione del carburante):	
statale o provinciale	min. ml 30.00
di distribuzione interna	min. ml 10.00
Distanza dai confini:	
con zona diversa dalla D1	min ml 10.00
interni alla zona D1	min ml 5.00
interni alle aree per attività di servizio alla zona	min ml 5.00
	ovvero a confine con progetto unitario
Distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti	min ml 10.00

ART.6

AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO

6.1 Individuazione

Corrispondono alle aree del N.I.P. destinate ad impianti e servizi generali, nonché ad attrezzature di interesse collettivo in funzione degli operatori e delle aziende insediate.

Esse trovano riferimento nelle tavole 10 distinte per singole zone di agglomerazione produttiva.

6.2 Destinazioni d'uso

- attività tecnico-amministrativa e direzionali
- attività espositive e di promozione
- attività di formazione professionale
- attività sindacali
- attività sanitaria
- laboratori tecnologici e di ricerca
- attività ricettive, di mensa e di ristoro
- attività di supporto alle famiglie degli addetti (asili nido e ludoteche)
- sportelli bancari e postali
- residenza di servizio
- verde di mitigazione e di arredo
- parcheggi di relazione
- stoccaggio di materiali ingombranti
- impianti tecnologici
- cappella votiva

6.3 Prescrizioni per gli interventi

Il consorzio ha facoltà in qualunque momento, qualora ne ravvisi la necessità, di ampliare le esistenti o di introdurre nuove aree per servizi ed attrezzature di interesse collettivo su spazi disponibili all'interno delle zone D1 di competenza.

6.3.1 Aree per strutture edilizie di servizio alle aziende ed agli addetti

I vari servizi dovranno fare riferimento a strutture edilizie che li conglobino in forma integrata, per quanto funzionalmente compatibili, sulla base di uno studio generale di assetto, che individui le parti immediatamente attuabili e le modalità di successivo sviluppo con soluzioni razionali e formalmente coerenti.

La residenza di servizio dovrà integrarsi alla tipologia dei fabbricati di servizio consortile e non potrà avere le caratteristiche di villino isolato.

I parcheggi stanziali, da ricavarsi nelle pertinenze degli immobili, vanno previsti in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti

I parcheggi di relazione, da ricavarsi nella pertinenza o in prossimità degli immobili, vanno previsti in misura non inferiore all'80 % della superficie utile degli edifici.

Le aree destinate ai parcheggi di relazione andranno realizzate con pavimentazione ad elementi filtranti di tipo alveolare in cls ed inerbite, nonché alberate con riferimento agli schemi grafici e descrittivi allegati alle norme.

6.3.2 Verde di mitigazione e di arredo

Le tavole grafiche di progetto del PTI individuano le aree verdi di competenza del Consorzio da sistemare in funzione di mitigazione ambientale e di arredo. Apposite schede allegate alle Norme di Attuazione indicano inoltre i criteri di intervento e le specie vegetali da utilizzare, distinguendo le soluzioni per le zone di agglomerazione produttiva di pianura da quelle di ambito montano.

6.3.3 Parcheggi di relazione

I parcheggi di relazione esterni ai lotti insediativi, vanno realizzati con le caratteristiche tecniche indicate negli elaborati grafici del PTI per le singole zone di agglomerazione produttiva del NIP.

In quanto localizzati in stretto rapporto con i singoli lotti, essi rappresentano la quota minima dei parcheggi di relazione dovuti dalle aziende da insediare, le quali soddisferanno l'eventuale parte residua dello standard in base ai parametri edificatori di cui all'art. 2 delle presenti norme.

I parcheggi di relazione esterni ai lotti come individuati dalle tavole di PTI, che possono essere attuati a cura del Consorzio, hanno caratteristiche d'uso pubblico e non concorrono alla formazione di indice fondiario per i lotti di riferimento.

In caso di attuazione da parte del Consorzio, lo stesso potrà obbligare le aziende interessate ad un indennizzo, in relazione alla loro computabilità come standard dovuto per l'edificazione.

Ciò vale anche per i lotti interessati da attività prive di strutture edilizie, per le quali, con la quota minima di standard prevista dal PTI, si intende soddisfatto lo standard di parcheggi di relazione.

6.3.4 Impianti tecnologici

In corrispondenza alle reti tecnologiche si dovranno rispettare le distanze minime e le servitù, le prescrizioni dettate dagli Enti titolari o gestori o da altri aventi titolo.

Le nuove condotte della fognatura dovranno essere realizzate del tipo ad acque separate, distinguendo le acque nere da quelle bianche e meteoriche.

Ciò vale anche nel caso di sostituzione delle condotte esistenti ad acque miste.

Le aree destinate a nuovi impianti tecnologici connessi all'approvvigionamento e distribuzione idrica, nonché alla raccolta, depurazione e smaltimento delle acque a rifiuto, sono soggette a opere di mitigazione paesaggistica tramite la messa a dimora di vegetazione schermante lungo i perimetri, con riferimento ai tipi indicati dall'allegato alle presenti norme.

Tali interventi di mitigazione sono da effettuarsi anche per gli impianti di depurazione esistenti.

6.3.5 Aree per lo stoccaggio di materiali ingombranti

Nelle specifiche aree destinate allo scopo, i materiali oggetto di stoccaggio provvisorio, devono essere dotati di pavimentazione atta ad impedire sversamenti di acque inquinanti sul suolo.

6.3.6 Area destinata alla realizzazione di cappella votiva

Nell'area relativa alla zona D1 ricadente nel territorio del comune di Claut, identificata con apposito contrassegno nella tavola 10.4 di zonizzazione del PTI, come modificato dalla variante n° 2, è consentita, in deroga ai parametri di distanza dai confini, la realizzazione di una piccola cappella, votiva.

6.4 Parametri edificatori

Rapporto di copertura	max 50%
Altezza	max. ml 10.00
Distanza dai confini:	
con zona diversa dalla D1	min ml 10.00
interni alla zona D1	min ml 5.00
(salvo diverse disposizioni per singole zone)	
Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti	min ml 10.00
(esclusi gli accessori)	
Residenza di servizio	sup.max utile mq 120
Per la cappella votiva:	
superficie coperta	max mq 8,00
altezza All'imposta di copertura:	max ml 2,50

ART.7

VIABILITA'

7.1 Individuazione

Riguarda la rete viaria nelle diverse modalità di percorrenza relativamente ai tracciati, esistenti e di progetto, di distribuzione interna e di collegamento esterno.

Esse trovano riferimento nelle tavole 10 distinte per singole zone di agglomerazione produttiva.

7.2 Prescrizione per gli interventi

7.2.1 Viabilità meccanica

Le aree interessate dalla viabilità sono destinate alla conservazione e protezione dei tracciati esistenti ed alla creazione dei nuovi tracciati indicati dal PTI.

Le caratteristiche tecniche della viabilità di nuova previsione per le varie zone sono riportate nelle tavole 12 del piano.

Le indicazioni grafiche hanno valore di massima fino alla redazione dei progetti definitivi delle opere che potranno anche comportare modifiche non sostanziali ai tracciati, senza stravolgere le caratteristiche di assetto definite dal piano.

E' altresì consentito la realizzazione di nuova viabilità consortile all'interno delle zone identificate nelle tavole 10 del piano come "Aree per insediamenti produttivi"

7.2.2 Viabilità ciclabile

Le tavole 10 e 11 riportano rispettivamente i tracciati strutturali e le caratteristiche della viabilità ciclabile interna alla zona di agglomerazione produttiva di Maniago, ricavata nelle fasce verdi di arretramento delle recinzioni dalla viabilità meccanica.

Tale viabilità è destinata esclusivamente all'uso ciclabile e pedonale.

E' consentita, all'interno delle Z.I. di Maniago e Meduno, la realizzazione dei percorsi ciclo/pedonali previsti dal Piano Generale dell'Accordo di Programma stipulato tra il NIP, Regione FVG, Comune di Maniago, Comune di Cavasso Nuovo, Comune di Meduno e Roncadin spa i cui tracciati fanno parte integrante del presente PTI.

Le dimensioni minime dei tracciati della viabilità ciclabile di nuova previsione sono di ml 2.50 di sezione per una percorribilità bidirezionale.

Il piano di calpestio sarà realizzato in pietrischetto spaccato, rullato ed opportunamente sagomato nelle aree a verde pubblico, sostituibile anche con materiali bituminosi lungo la viabilità meccanica nelle fasce di arretramento delle recinzioni.

7.2.3 Viabilità pedonale

Le tavole 10 e 11 individuano i marciapiedi a margine della viabilità meccanica.

Le dimensioni minime dei marciapiedi di nuova previsione sono di ml 1,50 di sezione.

Il loro piano di calpestio sarà realizzato con manto bituminoso, o con getto di calcestruzzo spazzolato, o con masselli in pietra artificiale autobloccanti.

La cordonatura potrà essere in cls o in pietra naturale o artificiale.

ART.8

MODALITA' E CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI INSEDIATIVI

8.1 Valutazione tecnica preliminare

I progetti relativi ai nuovi insediamenti di attività produttive e gli ampliamenti che comportino incremento della capacità produttiva, o comunque che interessino una superficie coperta superiore al 10% dell'esistente, vanno sottoposti a preventiva valutazione da parte di apposita Commissione Tecnica nominata dal Consorzio.

Compito della Commissione Tecnica, formata da esperti nei vari settori interessati, accanto all'accertamento dei vincoli progettuali imposti dalle norme per il settore, è quello della verifica di congruità degli interventi rispetto alle linee di programmazione che il Consorzio si è dato, nonché di valutazione dell'impatto e della compatibilità con l'ecosistema relativo agli ambiti di agglomerazione produttiva di competenza ed al contesto territoriale in cui ricadono.

8.2 Documentazione richiesta

In sede di presentazione di progetto, anche in veste preliminare, deve essere prodotta una relazione tecnica ed ambientale da sottoporre alla Commissione Tecnica, da cui si possano evincere gli aspetti di congruità e compatibilità di cui sopra.

Tale relazione deve evidenziare il ciclo produttivo, le materie trattate, gli effetti sull'ambiente ed il rispetto delle leggi vigenti per ogni forma di inquinamento ed in materia di sicurezza.

8.3 Esclusioni e vincoli

Nuovi insediamenti di attività a rischio di incidenti rilevanti per l'uomo e per l'ambiente, di cui al D.Lgs. 19.9.1999n° 334, non sono ammessi in tutte le zone di agglomerazione produttiva costituenti il N.I.P.

ART.9

MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE.

9.1 Dotazione tecnologica mirata

La salvaguardia ed il corretto utilizzo delle risorse e la riduzione al minimo della pressione sull'ambiente richiedono la previsione di:

- sistemi di abbattimento dei fattori inquinanti;
- sistemi di smaltimento e depurazione delle acque di processo;
- il riciclaggio, ovunque possibile, delle acque utilizzate a scopi produttivi;
- isole ecologiche per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti;
- barriere verdi di compensazione e mitigazione dell'inquinamento atmosferico prodotto e degli effetti indotti sul microclima dalle aree impermeabilizzate.

9.2 Tutela delle risorse idriche

la tutela delle risorse idriche va perseguita:

- favorendo il drenaggio in loco delle acque meteoriche non provenienti da superfici impermeabilizzate;
- allontanando per quanto possibile le acque bianche lungo gli impluvi;
- convogliando nella rete fognaria le acque di scarico e di processo, con i preventivi trattamenti imposti dalle leggi vigenti.

9.3 Tutela della qualità dell'aria

Le emissioni in atmosfera dovranno essere convogliate in punti limitati per evitare emissioni diffuse e per facilitare la realizzazione di sistemi di filtraggio ed abbattimento degli inquinanti.

I nuovi insediamenti e gli ampliamenti significativi (al di sopra di 100 mq coperti) di edifici destinati alla produzione sono soggetti alla preventiva valutazione di impatto per i microinquinanti dell'aria, con riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le lavorazioni all'aperto sono consentite solo qualora non producano immissioni in atmosfera, o qualora le immissioni siano preventivamente convogliate a specifico impianto di trattamento depurativo.

Le sostanze inquinanti emesse nell'atmosfera possono essere compensate attraverso un incremento delle aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota significativa delle sostanze emesse, con conseguente abbassamento delle diverse concentrazioni di emissioni inquinanti.

Il verde di compensazione ambientale è costituito da aree densamente boscate e da barriere vegetali con riferimento alle schede di cui all'allegato alle presenti norme.

9.4 Tutela dai rumori

Gli impianti produttori rumore devono essere dotati di adeguate strutture fisiche, atte a far rientrare le emissioni sonore nei parametri di legge.

Tali strutture fisiche possono essere costituite da barriere vegetali in grado di assolvere funzioni di fonoassorbimento, oltre che di abbassamento delle concentrazioni di inquinanti chimici.

Ove non sia possibile o sufficiente realizzare barriere arboree – arbustive o aggregazioni di filari, arbusti e siepi, si dovrà ricorrere a barriere fonoassorbenti con materiali artificiali o soluzioni miste associando materiali artificiali e vegetali, In ogni caso non sono ammessi valori di rumore prodotti ai margini delle zone D1, ovvero da lavorazioni all'aperto, superiori a 65 dB.

9.5 Gestione dei rifiuti

I depositi soprassuolo di materiali solidi o semisolidi a rifiuto dovranno avere carattere temporaneo, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, ed essere posti su area pavimentata con bordi rialzati tali da non consentire dispersioni all'esterno.

I depositi all'aperto dovranno essere collocati ad una distanza minima di ml 5.00 dai confini.

Qualora si tratti di materiali pulverulenti, gli stessi dovranno essere adeguatamente coperti in modo da impedire il sollevamento e la dispersione delle polveri nell'aria.

I depositi di residui liquidi o di materiali fluidi conservati all'interno di serbatoi soprassuolo dovranno essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio e posti ad una distanza minima di ml 5.00 dai confini, evitando inoltre di essere esposti alle acque meteoriche.

I serbatoi interrati andranno posti all'interno di manufatti di contenimento, di volume pari ad almeno il doppio degli stessi ed a tenuta stagna, posti ad una distanza dai confini almeno pari alla loro profondità con minimo di ml.3.00.

I depositi di residui di lavorazione o di materiali del ciclo produttivo che possono interagire pericolosamente tra di loro, vanno stoccati in modo da garantire una separazione fisica tra gli stessi.

I rifiuti speciali dovranno essere recuperati, per quanto possibile, direttamente dall'azienda produttrice e/o conferiti al più vicino centro idoneo a svolgere tale attività.

I rifiuti speciali non recuperabili dovranno essere conferiti ad un centro di smaltimento allo scopo autorizzato.

**TITOLO III - NORME PARTICOLARI PER GLI AGGLOMERATI DEI
SINGOLI COMUNI COMPRESI NEL NUCLEO DI
INDUSTRIALIZZAZIONE**

ART.10

Zona D1.1 – di agglomerazione produttiva di MANIAGO

10.1 prescrizioni per gli interventi

Per gli interventi nella zona D1, oltre che alle disposizioni delle presenti norme, si fa riferimento alle rappresentazioni grafiche di cui alla tavola 11.1, nonché alle schede di cui all'Allegato 1 alle Norme stesse.

10.1.1 accessi ai lotti e parcheggi di relazione

Per i lotti insediativi prospicienti la strada principale con interposta fascia a verde pubblico di proprietà consortile, qualora non direttamente serviti da strada di distribuzione interna, gli accessi vanno realizzati con i criteri indicati nell'apposito schema grafico inserito nella tav.11.1 del piano, mentre i parcheggi di relazione vanno compresi nell'ambito del lotto.

Per i lotti insediativi direttamente serviti da strada di distribuzione interna, gli accessi e la quota minima obbligatoria non inferiore a due parcheggi di relazione esterni alla recinzione del lotto, andranno realizzati facendo riferimento alle indicazioni grafiche della tav.11.1 con soluzione per quanto possibile abbinata su due lotti contigui.

Le modalità sopra indicate di assetto di accessi e parcheggi di relazione non si applicano nel caso di insediamenti di grandi dimensioni (con superficie utile degli edifici superiore a 4000 mq), per i quali andranno adottati criteri adeguati alla complessità delle concrete situazioni.

10.1.2 recinzioni

Oltre alle soluzioni indicate al punto 3.2.7 dell'art. 3 le recinzioni possono essere costituite

- lungo la strada, da muretti in c.a. a faccia vista con soprastante grigliato in ferro, ovvero con soprastante siepe viva;
- lungo la strada con interposta fascia a verde pubblico, da rete metallica e pali in ferro su muretti di contenimento o cordolo in cls a faccia vista. Sono inoltre consentiti, in entrambe le situazioni di rapporto con la strada, muretti in c.a. con

soprastanti elementi pure in c.a., tali da stabilire una continuità sul piano compositivo e dei materiali fra le due parti

10.1.3 verde di mitigazione ambientale e di arredo

I nuovi interventi edificatori e gli ampliamenti dell'edificato esistente vanno accompagnati dalla contestuale formazione e successivo mantenimento di quinte verdi, costituite da associazioni vegetali in funzione di mitigazione ambientale e paesaggistica, con riferimento alla tav.11.1 ed alle schede di cui allo specifico allegato alle presenti norme.

Esse riguardano fundamentalmente:

- la costituzione di quinte arboree ed arbustive, di spessore e caratteristiche definite dal piano lungo i margini interni ai lotti con zone diverse dalla D.1.1;
- la realizzazione come da disposizioni del Piano, di schermature vegetali dei retri degli insediamenti edilizi, particolarmente soggetti a disordine organizzativo, tendenti a presentare una debole immagine nei confronti degli spazi pubblici su cui prospettano, come da disposizioni del piano;
- la dotazione di una corretta composizione del verde arboreo ed arbustivo di arredo dei fronti principali, con riferimento alle indicazioni del piano.

Il verde pubblico sviluppato su ampie fasce lungo le strade principali, sarà costituito da filari di alberi di alto fusto con sottostanti arbusti, in corrispondenza alla viabilità e da prevalenza di prato con intervallate macchie di gruppi arborei ed arbustivi, soprattutto disposte in prossimità dei lotti insediativi.

Lungo tali fasce a verde è consentita la realizzazione di pista ciclabile, nonché di accessi con connessi parcheggi di relazione con le modalità indicate al precedente punto 10.1.1

Adeguate schermature vegetale di spessore e caratteristiche definite dal piano dovrà infine essere realizzata nell'intorno delle vasche destinate alla raccolta e laminazione delle acque di prima pioggia posta a sud dell'agglomerato produttivo.

10.1.4 vincoli particolari

Per gli interventi edificatori nell'area già utilizzata come discarica di inerti e convertita interamente in zona D1- "aree per insediamenti produttivi", come evidenziato nella variante n° 3 al PTI, è vietata la realizzazione di vani di qualsiasi tipo al di sotto del piano di campagna.

10.2 Parametri edificatori

Altezza, fatti salvi i casi contemplati

All'art.3, punto 3.2.2 max ml 15,00

Distanza dai confini fra lotti insediativi:

- per nuove costruzioni: min ml 7,50

in aderenza per interventi coordinati di costruzione di edifici a confine

- per manufatti edilizi a struttura aperta, relativi a tettoie o pensiline di altezza max non superiore a ml 3,00, è consentita la costruzione a confine con lotti contigui

- per ampliamenti dell'esistente alla data di adozione del PTI:

alle condizioni stabilite dal Codice Civile.

Distanza dai confini con aree per servizi ed
Attrezzature di interesse collettivo

min. ml 10.00

Distanza da SR 251

min. ml 20.00

Distanza da SP. 59 – Tesana

min. ml 10.00

Distanza da strada di distribuzione interna
alla Zona D1:

- adiacente ai lotti min ml 15.00

- con interposta fascia a verde consortile min ml 25,00

- per ampliamenti degli edifici esistenti alla data di adozione del PTI:

min. ml 7,50

La distanza minima dai confini della zona D1 di ml 10 non si applica nei confronti della adiacente strada consortile già di collegamento ai disoleatori sul lato sud della zona stessa.

ART.11

Zona D1 – di agglomerazione produttiva di MEDUNO

11.1 prescrizioni per gli interventi

Per gli interventi nella zona D1, oltre che alle disposizioni delle presenti norme, si fa riferimento alle rappresentazioni grafiche di cui alla tavola 11.2 e 12.1, nonché alle schede di cui all'allegato alle norme stesse.

11.1.1 accessi ai lotti e parcheggi di relazione

Per i nuovi lotti insediativi prospicienti la strada principale con interposta fascia a verde pubblico di proprietà consortile, i nuovi accessi vanno realizzati tramite l'abbinamento a confine di due lotti contigui, con il criterio indicato nella tavola 12.1.

La quota minima di parcheggi di relazione da prevedersi all'esterno dei lotti, nella misura di n°3 posti macchina per lotto, trova riferimento negli appositi spazi a margine della strada oggetto di realizzazione da parte del Consorzio.

Tali parcheggi saranno monetizzati secondo le disposizioni regolamentari stabilite dal Consorzio le quali terranno conto anche degli aspetti compensativi nel caso di conglobamento di più lotti o di sostanziali variazioni dimensionali per effetto di spostamento dei loro confini laterali, rispetto all'assetto indicato dal piano.

Per i lotti insediativi direttamente serviti da strada di distribuzione interna alla zona D1, gli accessi e la quota minima obbligatoria di parcheggi di relazione esterni andranno realizzati come da indicazioni grafiche della tav.12.1, con soluzione ovunque possibile abbinata su due lotti contigui.

In caso di conglobamento di più lotti andranno sommate le quote minime di parcheggi previste per ciascun lotto.

11.1.2 parcheggi per automezzi pesanti

Nell'area destinata allo stazionamento di automezzi pesanti, è vietata l'edificazione di manufatti edilizi di qualsiasi genere.

La pavimentazione del suolo interessato dalla sosta e dai movimenti meccanici va effettuata tramite pietrischetto stabilizzato. Lungo i margini laterali ed il fondo

dell'area va realizzata una schermatura vegetale tramite il potenziamento della vegetazione già presente con le specie autoctone con riferimento alle schede allegate alle presenti norme.

11.1.3 recinzioni

Oltre alle soluzioni indicate al punto 3.2.7. dell'art.3, le recinzioni per la zona D1 di Meduno, lungo la strada a fondo cieco con interposta fascia a verde pubblico di nuova previsione, possono essere costituite da rete metallica e pali in ferro su muretti di contenimento o cordolo in cls.

11.1.4 verde di mitigazione ambientale e di arredo

I nuovi interventi edificatori e gli ampliamenti dell'edificato esistente vanno accompagnati dalla contestuale formazione ed al successivo mantenimento di ambiti a verde, costituito da associazioni vegetali in funzione di mitigazione ambientale e paesaggistica, nonché di arredo delle aree insediative, come indicato dalle tavole 11.2 – 12.1 e con riferimento alle schede di cui all'allegato alle presenti Norme del PTI.

Esse riguardano fondamentalmente:

- la costituzione di quinte arboree ed arbustive, di spessore e caratteristiche definite dal piano, lungo i margini interni dei lotti con zone diverse dalla D1 e con l'area interessata dall'impianto di depurazione consortile;
- la realizzazione, come da disposizioni del Piano, di schermature vegetali dei retri degli insediamenti edilizi che prospettano su spazi pubblici;
- una corretta composizione del verde arboreo ed arbustivo di arredo dei fronti principali, con riferimento ai criteri indicati dal piano.

Il verde pubblico sviluppato su entrambi i lati della strada principale, sarà costituito da filari di alberi di alto fusto in corrispondenza alla viabilità, e da fasce a prato ed arbusti lungo i margini dei lotti.

Negli intervalli fra gli alberi andranno sistemati i parcheggi di relazione disposti linearmente lungo la strada e con pavimentazione ad elementi filtranti alveolari ed inerbiti. Il tutto come da indicazioni grafiche del piano.

Il verde pubblico lungo le strade secondarie di distribuzione interna, sarà sviluppato su un solo lato, interessando pure l'asse viario già attuato e sarà costituito da una schermatura leggera di alberi ed arbusti con le caratteristiche indicate dal piano.

11.2 parametri edificatori

Altezza, fatti salvi i casi contemplati

all'art.3, punto 3.2.2

max ml 10.00

Distanza dai confini fra lotti insediativi:

- per nuove costruzioni:

min ml 5.00 ovvero

in aderenza per interventi coordinati di costruzione di edifici a confine,

- per manufatti edilizi a struttura aperta, relativi a tettoie o pensiline di altezza max non superiore a ml 3,00, è consentita la costruzione a confine con lotti contigui

- per ampliamenti dell'esistente alla data di adozione del PTI:

in aderenza alle condizioni stabilite dal Codice Civile.

Distanza dai confini con aree per servizi ed
Attrezzature di interesse collettivo
(verde e parcheggi pubblici)

min. ml 10.00

Distanza da SS.552

min ml 20.00

Distanza da Ferrovia

min ml 30.00

Distanza da strada di distribuzione interna

adiacente ai lotti

min. ml 10.00

Distanza di nuova edificazione o ampliamento
dell'esistente da impianto di depurazione
consortile esistente

min. ml 20.00

La distanza minima dai confini della Zona D1 di ml 10 non si applica nei confronti della strada comunale di Monteli adiacente sul lato ovest alla zona stessa.

Gli spazi destinati dal piano ad accogliere su suolo scoperto una concentrazione di parcheggi devono disporre di manto superficiale drenante ed essere dotati di una diffusa presenza di vegetazione in funzione ecologica e schermante.

ART.12

Zona D.1 – di agglomerazione produttiva di MONTEREALE VALCELLINA

12.1 Prescrizioni per gli interventi

Per gli interventi nella zona D1, oltre che alle disposizioni delle presenti norme, si fa riferimento alle rappresentazioni grafiche di cui alla tavola 11.3 e 12.2, nonché alle schede di cui all'allegato alle norme stesse.

12.1.1 accessi ai lotti e parcheggi di relazione

Per i nuovi lotti insediativi prospicienti la strada principale con interposta fascia a verde pubblico di proprietà consortile, gli accessi vanno realizzati, ovunque possibile, tramite l'abbinamento a confine di due lotti contigui con il criterio indicato nella tav.12.2

La quota minima obbligatoria di parcheggi di relazione da prevedersi all'esterno di tali lotti, nella misura di 4 posti macchina per lotto, trova riferimento negli appositi spazi a margine della strada che sono oggetto di realizzazione da parte del Consorzio.

Tali parcheggi saranno monetizzati secondo le disposizioni regolamentari stabilite dal Consorzio le quali terranno conto anche degli aspetti compensativi nel caso di conglobamento di più lotti o di sostanziali variazioni dimensionali per effetto di spostamento dei loro confini laterali, rispetto all'assetto indicato dal piano.

Per i lotti insediativi direttamente serviti da strada di distribuzione interna alla zona D1, gli accessi e la quota minima obbligatoria di parcheggi di relazione esterni andranno realizzati come da indicazioni grafiche della tav 11.1, con soluzione ovunque possibile abbinata su due lotti contigui.

Le modalità sopra indicate di assetto di accessi e parcheggi di relazione non sono vincolanti nel caso di insediamenti di grandi dimensioni (con sup. utile superiore a 4000 mq.) per i quali andranno concordati con il consorzio criteri ed obblighi adeguati alla complessità delle concrete situazioni.

12.1.2 Recinzioni

Oltre alle soluzioni indicate al punto 3.2.7 dell'art.3, le recinzioni lungo la strada possono essere costituite da muretti in cls a faccia vista con soprastante siepe viva.

Sono inoltre consentite soluzioni con muretti in c.a., tali da stabilire una continuità sul piano compositivo e dei materiali fra le due parti, ovvero con soprastanti pali ravvicinati in c.a. del tipo già presente in zona.

All'interno della fascia di rispetto della SR 251 la recinzione sarà di tipo trasparente ed impostata su cordolo di altezza di cm 20.

12.1.3 verde di mitigazione ambientale e di arredo

I nuovi interventi edificatori e gli ampliamenti dell'edificato esistente vanno accompagnati dalla contestuale formazione di ambiti a verde, costituito da associazioni vegetali in funzione di mitigazione ambientale e paesaggistica, nonché di arredo delle aree insediative, come indicato dalle tavole 11.3 – 12.2 e con riferimento alle schede di cui all'allegato alle presenti norme del PTI.

Esse riguardano fondamentalmente:

- la costituzione di quinte arboree ed arbustive, di spessore e caratteristiche definite dal piano, lungo i margini interni dei lotti con zone diverse dalla D1;
- la realizzazione, come da indicazioni del piano, di schermature vegetali nei confronti dell'impianto di depurazione consortile presente nella zona e della piazzola ecologica prevista nell'ambito di nuova attuazione.
- la realizzazione, come da disposizioni del Piano, di schermature vegetali dei retri degli insediamenti edilizi che prospettano su spazi pubblici;
- una corretta composizione del verde arboreo ed arbustivo di arredo dei fronti principali, con riferimento ai criteri indicati dal piano.

Il verde pubblico sviluppato su entrambi i lati della strada di nuova previsione, sarà costituito da filari di alberi di alto fusto in corrispondenza alla viabilità, e da fasce a prato ed arbusti lungo i margini dei lotti.

Negli intervalli fra gli alberi andranno sistemati i parcheggi disposti linearmente lungo la strada e con pavimentazione ad elementi filtranti alveolari ed inerbita.

All'interno della fascia di rispetto della SR 251 il posizionamento delle alberature dovrà corrispondere ad una distanza non inferiore alla massima altezza

raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a ml 6.00.

12 .2 Parametri edificatori

Altezza, fatti salvi i casi contemplati

All'art.3, punto 3.2.2 max ml 12.00

Distanza dai confini fra lotti insediativi:

- per nuove costruzioni: min ml 5,00 ovvero in aderenza per interventi coordinati di costruzione di edifici a confine,
- per ampliamenti dell'esistente alla data di adozione del PTI: alle condizioni stabilite dal Codice Civile
- per manufatti edilizi a struttura aperta, relativi a tettoie o pensiline di altezza max non superiore a ml 3,00, è consentita la costruzione a confine con lotti contigui
- per ampliamenti dell'esistente alla data di adozione del PTI: alle condizioni stabilite dal Codice Civile

Distanza dai confini con aree per servizi ed attrezzature di interesse collettivo min. ml 10.00

Distanza da SS 251 min ml 20.00

Distanza da SP.19 – di Montereale min ml 10.00

Distanza da strada di distribuzione interna alla zona D1 adiacente ai lotti min ml 10

Distanza da fascia a verde consortile, compresi percorsi ciclopedonali e/o parcheggi, che separa i lotti da strada di distribuzione interna alla zona D1: min. ml 10,00

Distanza di cabine elettriche:

- da strada di distribuzione interna alla zona D1 adiacente ai lotti min ml 5,00
- da confini con lotti contigui, ovvero da fascia a verde e/o a parcheggi interposta fra i lotti e la strada di distribuzione interna alla zona D1 alle condizioni stabilite dal Codice Civile

Distanza di nuova edificazione o ampliamento dell'esistente da impianto di depurazione consortile esistente: min ml 20

ART.13

Zona D1 – di agglomerazione produttiva di CLAUT

13.1 prescrizioni per gli interventi

Per gli interventi nella zona D1, oltre che alle disposizioni delle presenti norme, si fa riferimento alle rappresentazioni grafiche di cui alla tavola 11.4 e 12.4, nonché alle schede di cui all'Allegato 1 alle Norme stesse.

13.1.1 recinzioni

All'interno della fascia di rispetto della SR 251 la recinzione sarà di tipo trasparente ed impostata su cordolo di altezza di cm 20.

13.1.2 verde di mitigazione ambientale e di arredo

I nuovi interventi edificatori e gli ampliamenti dell'edificato esistente vanno accompagnati dalla contestuale formazione e dal successivo mantenimento di ambiti a verde, costituito da associazioni vegetali in funzione di mitigazione ambientale e paesaggistica, nonché di arredo delle aree insediative, come indicato dalle tavole 11.4 e con riferimento alle schede di cui all'allegato alle presenti norme del PTI.

Esse riguardano fundamentalmente:

- la costituzione di quinte arboree ed arbustive, di spessore e caratteristiche definite dal piano, lungo i margini interni dei lotti con zone diverse dalla D1;
- una corretta composizione del verde arboreo ed arbustivo di arredo dei fronti principali, con riferimento ai criteri indicati dal piano.

Dalle aree scoperte dei lotti vanno inoltre rimossi i depositi di terra derivanti da escavazione ed eliminata la situazione di degrado corrispondente tramite livellamento ed inerbimento del terreno.

Le scarpate corrispondenti ai raccordi di quota fra lotti contigui vanno qualificate con l'impianto di vegetazione arborea ed arbustiva come da indicazioni del piano. All'interno della fascia di rispetto della SR 251 il posizionamento delle alberature dovrà corrispondere ad una distanza non inferiore alla massima altezza

raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a ml 6,00.

13.1.3 cappella votiva

L'edificazione di una cappella votiva è consentita a margine dei lotti insediativi e con accesso diretto da spazio pubblico, come riportato su tavola grafica P10.4 relativa alla variante n° 5 al PTI.

Le caratteristiche costruttive saranno ispirate alla massima semplicità: I materiali saranno costituiti dalla pietra a faccia vista ricorrente nell'uso locale per la muratura in elevazione e dal tetto a due falde con strutture di copertura in legno e manto in coppi.

13.2 Parametri edificatori

Altezza, fatti salvi i casi contemplati

All'art.3, punto 3.2.2 max ml 8.00

Distanza dai confini fra lotti insediativi: min ml 5.00 ovvero

- per ampliamenti dell'esistente alla data del PTI:

in aderenza alle condizioni stabilite dal Codice Civile.

- Per manufatti edilizi a struttura aperta, relativi a tettoie o pensiline di altezza max non superiore a ml 3,00, è consentita la costruzione a confine con i lotti contigui.

Distanza da SS 251 min ml 20.00

Distanza da strada di distribuzione interna aderente ai lotti min. ml 6.00

Per la cappella votiva:

- superficie coperta max mq 8,00
- altezza all'imposta di copertura max ml 2.50

ART.14

Zona D1 – di agglomerazione produttiva di CIMOLAIS

14.1 prescrizioni per gli interventi

Per gli interventi nella zona D1, oltre che alle disposizioni delle presenti norme, si fa riferimento alle rappresentazioni grafiche di cui alla tavola 11.4 e 12.3, nonché alle schede di cui all'allegato alle norme stesse.

14.1.1 Accessi ai lotti e parcheggi di relazione

per i nuovi lotti insediativi e per quelli esistenti non ancora insediati, gli accessi dalla strada di distribuzione interna vanno realizzati, ovunque sussistano i presupposti di fattibilità, tramite l'abbinamento a confine di due lotti contigui, con il criterio indicato nella tavola 12.3.

Detta tavola costituisce riferimento anche per la realizzazione della quota minima obbligatoria di parcheggi di relazione da prevedersi all'esterno dei lotti.

14.1.2 recinzioni

Oltre alle soluzioni indicate al punto 3.2.7 dell'art.3, le recinzioni lungo la strada possono essere costituite da muretti in pietra con eventuale soprastante cancellata ad elementi verticali in ferro. All'interno della fascia di rispetto della SR 251 la recinzione sarà di tipo trasparente ed impostata su cordolo di altezza di cm 20.

14.1.3 verde di mitigazione ambientale e di arredo

I nuovi interventi edificatori e gli ampliamenti dell'edificio esistente vanno accompagnati dalla contestuale formazione e successivo mantenimento di ambiti a verde, costituito da associazioni vegetali in funzione di mitigazione ambientale e paesaggistica, nonché di arredo delle aree insediative, come indicato dalle tavole 11.4 e con riferimento alle schede di cui all'allegato alle presenti norme del PTI.

Esse riguardano fondamentalmente:

- la costituzione di quinte arboree ed arbustive, di spessore e caratteristiche definite dal piano, lungo i margini interni dei lotti con zone diverse dalla D1;
- una corretta composizione del verde arboreo ed arbustivo di arredo dei fronti principali, con riferimento ai criteri indicati dal piano.
- La formazione di superfici a prato con limitati arbusti in corrispondenza agli svincoli stradali

Negli intervalli fra gli alberi andranno sistemati i parcheggi disposti linearmente lungo la strada e con pavimentazione ad elementi filtranti alveolari ed inerbita. All'interno della fascia di rispetto della SR 251 il posizionamento delle alberature dovrà corrispondere ad una distanza non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a ml 6.00.

14.1.4 Aree per depositi

Nelle specifiche aree per depositi è vietato lo stoccaggio di materiali che comportino la necessità di strutture edilizie di protezione, in relazione ai rischi di inquinamento.

14.2 Parametri edificatori

Altezza, fatti salvi i casi contemplati
all'art.3, punto 3.2.2

max ml 8.00

Distanza dai confini lotti insediativi:

- per nuove costruzioni: min ml 5.00 ovvero
in aderenza per interventi coordinati di
costruzione di edifici a confine
- Per manufatti edilizi a struttura aperta, relativi a tettoie o pensiline di altezza max non superiore a ml 3,00, è consentita la costruzione a confine con i lotti contigui.
- Per ampliamenti dell'esistente alla data di adozione del PTI:

alle condizioni stabilite dal Codice Civile.

Distanza dai confini con aree per servizi ed Attrezzature di interesse collettivo	min. ml 5.00
Distanza dalla SS.251	min ml 20.00
Distanza da strada di distribuzione interna aderente ai lotti	min. ml 6.00

ART.15

Zona D1 – di agglomerazione produttiva di ERTO E CASSO

15.1 prescrizioni per gli interventi

Per gli interventi nella zona D1, oltre che alle disposizioni delle presenti norme, si fa riferimento alle rappresentazioni grafiche di cui alla tavola 11.5, nonché alle schede di cui all'Allegato 1 alle Norme stesse.

15.1.1 recinzioni

Le recinzioni sul fronte strada dovranno essere unificate in un unico modello costruttivo tramite l'adeguamento al primo intervento effettuato nella zona con muretti in cls con soprastante grigliato in ferro.

All'interno della fascia dm rispetto della SR 251 la recinzione sarà di tipo trasparente ed impostata su corsdolo di altezza di cm 20.

15.1.2 verde di mitigazione ambientale e di arredo

Il verde di mitigazione da realizzarsi all'interno della zona D1, completamente affidato al Consorzio, si distingue in tre tipi:

- la fascia di raccordo con le pendici montane, in cui va potenziata l'area boscata esistente con le essenze indicate dal piano
- la fascia di separazione con la SS 251, in cui va realizzata una parziale schermatura della zona produttiva con i criteri e le specie vegetali indicate dal piano;
- la zona di filtro con vegetazione arborea ed arbustiva tra l'impianto di depurazione esistente ed i lotti insediativi da attuarsi con caratteristiche di assetto ed essenze definite dal piano.

Il verde pubblico di arredo con annessi parcheggi di relazione all'interno della zona D1 va realizzato con riferimento alle indicazioni grafiche e descrittive del piano.

All'interno della fascia di rispetto della SR 251 il posizionamento delle alberature dovrà corrispondere ad una distanza non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a ml 6.00.

15.2 Parametri edificatori

Altezza, fatti salvi i casi contemplati

All'art.3, punto 3.2.2

max ml 8.00

Distanza dai confini lotti insediativi:

- - per nuove costruzioni: min ml 5.00 ovvero
in aderenza per interventi coordinati di
costruzione di edifici a confine
- per ampliamenti dell'esistente alla data di adozione del PTI:
alle condizioni stabilite dal Codice Civile
- per manufatti edilizi a struttura aperta, relativi a tettoie o pensiline di
altezza max non superiore a ml 3,00, è consentita la costruzione a
confine con lotti contigui

Distanza dalla SS.251

min ml 20.00

Distanza da strada di distribuzione interna
aderente ai lotti

min. ml 6.00

Distanza di nuova edificazione da impianto
Di depurazione consortile esistente

min. ml 20.00

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.16

Adeguamento della strumentazione urbanistica generale ed attuativa

Il presente Piano Territoriale Infraregionale costituisce il nuovo strumento urbanistico attuativo per le Zone D1 in cui si articola il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone.

Esso sostituisce a tutti gli effetti la strumentazione urbanistica generale ed attuativa sinora operante nelle zone di agglomerazione produttiva di competenza del consorzio per il N.I.P., costituendo, relativamente a tali zone, variante ai Piani Regolatori Generali dei Comuni di Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Claut, Cimolais ed Erto e Casso.

A decorrere dalla data di adozione del presente PTI, d'intesa con i Comuni interessati dalle varianti al PRGC e sino alla sua entrata in vigore, resta operante la strumentazione urbanistica vigente, limitatamente per le parti che non siano in contrasto con il nuovo piano, ovvero che non riguardino previsioni dello stesso su cui la regione abbia formulato riserve.

Tutte le previsioni urbanistiche e di assetto del territorio non conformi alle norme ed agli elaborati grafici di progetto del PTI sono sostituite da questi ultimi all'atto dell'approvazione del PTI stesso, con l'esclusione di quelle relative a concessioni edilizie già rilasciate entro l'adozione del nuovo strumento urbanistico e con interventi attuativi già in fase di avvio.